



DISEGNO DI LEGGE NR.1866

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' (ROCCELLA)
E DAL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA NORDIO

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento

Roma: 5 FEBBRAIO 2025

Audizione informale della Presidente Associazione Federico nel cuore ODV - Dr.ssa Antonella Penati

Buongiorno, Ringrazio l'Onorevole Ciro Maschio e tutti gli Onorevoli presenti per l'opportunità di essere qui.

In qualità di Presidente dell'Associazione Federico nel cuore ODV, desidero sottoporre all'attenzione della Commissione alcune perplessità rispetto l'istituzione un Registro dei Minori collocati in comunità: nonostante siamo consapevoli che un Registro delle comunità ci darebbe la possibilità di conoscere il numero di minori presenti in strutture nonché il numero delle famiglie affidatarie, potrebbe essere utile valutare meglio l'inserimento di elementi normativi di rilievo che si rendono necessari al fine di coordinare al meglio le attività di sostegno all'infanzia.

Premetto che sono 16 anni che l'Associazione FNC si occupa di minori inseriti in contesti famigliari conflittuali, vittime di violenza fisica, psichica e oggetto di ri-vittimazione istituzionale. Inoltre vogliamo qui ricordare che Federico nel cuore si batte affinché l'istituzionalizzazione dei bambini in comunità di tipo famigliare o di assistenza pubblica o privata o presso famiglie affidatarie, debba essere un dispositivo residuale, *ovvero l'ultima ratio* rispetto altre misure possibili di sostegno del nucleo famigliare e dei minori privi di figure genitoriali adeguate e/o inseriti in contesti di violenza domestica.

Il disegno di legge nr. 1866 di iniziativa Governativa può assumere una funzione di utilità per l'infanzia solo e solo se preveda tutta una serie di controlli atti a garantire che la decisione di allontanare il minore dalla famiglia o dall'unico genitore di riferimento risponda unicamente a ragioni di scurezza e comunque debba essere tesa al rientro in famiglia ove possibile.

Riteniamo che **il Registro, possa in parte colmare il vulnus rispetto l'esatto numero di minori collocati** al di fuori del nucleo famigliare, ma dovrebbe essere implementato in modo coerente con le finalità dichiarate, non unicamente fornire **l'esatta dimensione strutturale ma anche qualitativa** delle comunità, delle famiglie affidatarie e delle strutture private e pubbliche dislocate sul territorio. Crediamo che si debba introdurre una previsione normativa che **sanzioni come illegittimo il trasferimento del minore in comunità come conseguenza automatica del rifiuto dello stesso di frequentare il genitore non collocatario nell'ambito di dinamiche genitoriali ad alto tasso di conflittualità**. È fondamentale che venga tenuto in considerazione il rifiuto del minore e il diritto di non essere obbligato a relazionarsi con il genitore di cui ha paura. Riteniamo sia fondamentale riconoscere insindacabile rifiuto del bambino e fatto divieto di imporre la relazione con il genitore di cui il minore manifesta opposizione e paura soprattutto nei casi di violenza domestica. Il disegno di legge 1866 non fa alcuna menzione **alla Convenzione di Istanbul** che vieta la ri-vittimizzazione delle donne che denunciano maltrattamenti e abusi (vedi ART.18 - convenzione di Istanbul) prassi che ha in questi anni portato al paradosso del preoccupante aumento di affidamento dei figli ai servizi sociali. La Convenzione, infatti, stabilisce che il minore sia allontanato solo per motivi di comprovata pericolosità". In particolare, il GREVIO ha richiamato il nostro Paese

ad operare un'adeguata valutazione del rischio sostenendo fortemente il diritto dei nostri bambini e bambine di mantenere il legame con entrambi i genitori, fatti salvi i casi di violenza domestica. In questo ambito si innesca tutta la problematica relativa agli affidamenti dei minori a terzi e delle modalità di accertamento e valutazione del pericolo. In quest'ottica l'Associazione Federico nel cuore si batte da anni affinché al Giudice venga restituita la centralità della giurisdizione civile e minorile nella fase di affidamento dei figli, ponendo al centro della sua decisione la tutela e l'incolumità fisica e psichica del minore ovvero il diritto di essere protetto nel suo bene primario che è la vita, nel caso in cui venga disposto l'affidamento a terzi. In quest'ottica non si comprendono le ragioni della mancata attuazione del DDL91 depositato in Sentato che introduce un nuovo articolo il 317 ter che incide su profili sostanziali e processuali particolarmente nella fase di affidamento dei figli e nella parte di regolamentazione del diritto di visita che richiedono un intervento tempestivo dell'autorità giudiziaria. Si coglie l'occasione in considerazione dello stretto collegamento alla materia trattate nel disegno di legge Roccella l'approvazione del ddl91 che introduce una disposizione trasversale, di buon senso, che finalmente fa chiarezza in tema di responsabilità in caso di affidamento dei minori a terzi.

In particolare, il DDL91 afferma che i soggetti terzi affidatari assumono tutte le responsabilità genitoriali ivi compreso obbligo di protezione per tutto il tempo per il quale il minore è loro affidato. Sono numerosi gli episodi di bambini affidati a strutture che si sono suicidati e/o hanno subito abusi oppure uccisi come accaduto al mio piccolo Federico durante una visita protetta sotto la custodia dello Stato. Nonostante il disegno di legge DDL91 finalmente sancisca in modo chiaro la responsabilità in capo ai Giudici e ai terzi affidatari, ed abbia già raccolto oltre 70 mila firme compreso quella di numerosi Comuni italiani che ne hanno sollecitato all'unanimità alla sua approvazione, la definizione delle responsabilità in materia di tutela dei minori in Italia resta ipotesi astratta ed imprecisa.

Purtroppo constatiamo che quanto accade ai bambini durante il loro allontanamento dalla famiglia e dagli affetti più cari non viene tenuto in adeguata considerazione nonché spesso silenziato. Come del resto è agghiacciante il silenzio sul drammatico numero di figlicidi commessi in Italia dal 2000 ad oggi (550 bambini) uccisi. (Fonte: Associazione Federico nel cuore odv tramite fonti giornalistiche) Si ricorda inoltre che l'Associazione FNC è l'unica a raccogliere questo triste dato e che chiede da tempo allo Stato di finanziare la rilevazione del fenomeno figlicidio in modo capillare, riconoscendolo come crimine specifico e con una precisa definizione ovvero: uccisione del figlio per mano del genitore, distinguendolo dall'infanticidio e dal Femminicidio. .

Sappiamo da anni, che l'esasperato ricorso all'allontanamento dei minori ha risposto non tanto a ragioni di natura tutelare bensì purtroppo a ragioni di puro business a danni di bambini innocenti che hanno subito non solo la limitazione della libertà ma anche il terribile trauma dell'allontanamento coatto dalla famiglia e dalla figura genitoriale di riferimento.

Riteniamo che il Registro dovrebbe essere inteso come un intervento volto a garantire sì l'attuazione del superiore interesse del minore in caso di genitorialità inadeguata, ma proprio in considerazione di tale principio questo disegno dovrebbe rivedere e eliminare alcune criticità, nonché sanare alcune lacune. In definitiva l'attuale impostazione risulta estremamente descrittiva e lascia ampi spazi interpretativi in merito soprattutto al ruolo degli operatori sociali in tema di decisione in capo ai minori ed evidenzia la mancanza di una precisa attribuzione di responsabilità in occasione di trasferimento della tutela del minore a terzi.

OSSERVAZIONI ALL'ART.1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Nel Disegno di legge dovrebbero essere messe in evidenza le azioni a tutela e a sostegno del recupero della capacità genitoriale e tutte le misure di sostegno al nucleo familiare secondo i principi enunciati dalla ns. Costituzione. **ART.1** Nel disegno 1866 manca il riferimento all' Art. 31 della Costituzione "*La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia...e in particolare riguardo alle famiglie numerose, Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù...*"

Sarebbe utile che l'disegno prevedesse in modo **chiaro l'istituzione di un fondo di Sostegno economico alle Famiglie, finalizzato al mantenimento dell'unità della Famiglia per evitare come troppo spesso accade il ricorso all'allontanamento dei minori da famiglie in difficoltà economica.** E' quindi anche in base ai principi

costituzionali lo Stato deve fornire sostegno la famiglia. Questo eviterebbe la distruzione del legame dei bambini con i genitori e la disgregazione dell'unità familiare. Inoltre evitare la collocazione del minore in strutture di fatto ridurrebbe i costi elevati a carico dello Stato. Costerebbe meno allo Stato sostenere le famiglie di origine invece di pagare migliaia di euro al mese per ogni minore istituzionalizzato là dove possibile.

OSSERVAZIONI ALL'ART.2 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 2 . Manca il riferimento agli art.29,30,31 e 32 della Costituzione

Si deve prevedere che vengano indicate per ogni struttura e comunità le **Tariffe** previste per l'istituzionalizzazione di ogni minore ospite in struttura.

l' **indicazione della durata in via preventiva, non ha alcun senso!** La durata deve essere valutata caso per caso e deve essere indicata nel decreto di affido con precisione. Prevedere che in caso di mancata indicazione la revoca del collocamento in struttura.

Deve essere ribadito anche in termini di responsabilità oggettiva che il **trasferimento deve essere valutato caso per caso e che la decisione spetta unicamente al Giudice**: I servizi territoriali hanno un ruolo di coordinamento e spetta loro anche l'obbligo di comunicare prontamente ogni situazione di rischio e/o di modifica positiva della situazione del minore istituzionalizzato o affidato e nel caso indicare al Giudice Tutelare fatti che facciano ritenere utile il rientro del minore in seno alla sua famiglia di origine.

E' fondamentale ribadire che **l'affidamento del minore a persone diverse dai genitori** o dai parenti deve porsi come **l'ultima ratio**. Quando tutte le soluzioni alternative possibili sono state vanificate e verificate con l'autorità Giudiziaria.

I bambini anche se minori sono depositari di diritti costituzionali previsti dal ns. Ordinamento in base al principio di **uguaglianza morale e giuridica. Privare i bambini della libertà e allontanarli dal loro mondo è per un bambino, soprattutto se in tenera età, sotto ogni punto di vista, comunque e sempre, una forma di crudeltà.** Per un bambino essere rinchiusi in una comunità o essere affidato a persone non familiari senza aver fatto nulla è la cosa più crudele che si possa fare ad un bambino. In uno Stato costituzionale e maturo si dovrebbero trovare soluzioni più umane e che tengono conto della posizione di garanzia in capo al minore. È superfluo affermare che si è consapevoli che l'intento è quello di proteggere l'infanzia da genitori non adeguati soprattutto se violenti, purtroppo non si può non considerare **che l'allontanamento dei minori dal loro mondo costituisce un vero proprio trauma che perdurerà per tutta la vita spesso condizionandone la crescita in modo definitivo.** Inoltre è opportuno che nel disegno di legge sia tenuto ben distinto la differenza tra famiglia affidataria e comunità, e considerare quest'ultima come detto solo e soltanto quando è impossibile l'affidamento anche solo temporaneo del minore a famiglie affidatarie. **Esiste una legge in Italia che prevede che i parenti entro il 4° grado possano farsi carico del minore, peccato però che sono rari i casi in cui i servizi territoriali verificano tale disponibilità.** Di fatto i bambini vengono trasferiti senza che siano stati contattati i parenti del minore. Sono inoltre numerosi i nonni che sono stati costretti a ricorrere a vie legali per poter rivedere i nipoti. Tutto questo si potrebbe **evitare se le misure alternative fossero davvero cercate**, evitando così in primis che il bambino perda ogni contatto con il suo contesto sociale e familiare e cosa non secondaria si eviterebbe di appesantire più di quanto lo sono già i tribunali. Si chiede alla Ministra Roccella che nel Disegno di legge sia previsto che i servizi territoriali allegghino nella Relazione da trasmettere al Giudice, il dettaglio di tutte le azioni intraprese presso i parenti entro il 4° grado, per la valutazione del loro eventuale coinvolgimento al fine di evitare al minore il trasferimento in comunità, famiglie affidatarie enti pubblici e/o privati. **Stabilire quindi che vengano alleggate le dichiarazioni dei parenti e da loro controfirmate attestante la disponibilità o indisponibilità a farsi carico del minore.** Quindi ribadire che i servizi territoriali siano richiamati a trovare soluzioni alternative (da fornire al Giudice unico che deve valutare caso per caso) entro l'ambito familiare (4° grado); inoltre in mancanza **di motivi di pericolosità oggettiva sia garantito sempre il diritto di visita del minore ai nonni e ai parenti che ne facciano richiesta.**

Ciò al fine di rispondere all' interesse supremo del minore di poter mantenere rapporti con la propria realtà sociale, scolastica parentale e amicale.

ART.32 della Costituzione Diritto alla Salute Si chiede di inserire nel Disegno di Legge il divieto tassativo alle Comunità di somministrare trattamenti terapeutici a minori, se non previa autorizzazione del medico di base. Ovvero deve essere garantito al minore di mantenere il proprio medico del servizio nazionale a garanzia del diritto alla salute e al fine di non esporlo a trattamenti farmacologici extra label inutili e lesivi della salute stessa del minore. Sia prevista per legge la possibilità del medico di base di far visita al minore regolarmente prevedendo con il Giudice un calendario di visite. **Sempre in merito all'art.2 si chiede che venga eliminato il riferimento ad "indicatori disfunzionali"** è un riferimento equivoco privo di fondamento o rimando scientifico. Si ricorda le numerose sentenze di Cassazione che vietano l' applicazione della teoria dell' Alienazione Genitoriale e ai suoi diversi acronimi, teoria infondata e non condivisa dall' intera comunità scientifica nazionale ed internazionale. Il giudizio sulle capacità genitoriale deve essere preso in base comportamenti concreti e verificabili scientificamente, non su basi personalistiche.

Manca la precisazione dell' interazione con i professionisti di fiducia della famiglia prescritti dal medico di base al fine di verificare le condizioni di salute del minore in comunità. Per far comprendere meglio il senso, citiamo il caso di una madre che si vide rifiutare da parte della casa-famiglia, in cui era stata trasferita la sua bambina, la possibilità di far visitare la figlia dal cardiologo che seguiva la piccola per un intervento programmato al cuore.

ART. 5 Il mantenimento con la famiglia di origine deve essere meglio specificato e limitato solo in casi di violenza domestica: Si deve prevedere il preciso obbligo agli affidatari di garantire la comunicazione con la famiglia e l'obbligatorietà da parte dei servizi sociali di segnalare ogni situazione di disagio e di pericolo immediatamente al giudice.

ART.6 Deve essere eliminata l'attribuzione ai servizi sociali di compiti valutativi che sono come ribadito in precedenza riservati esclusivamente al Giudice. Manca la definizione delle modalità di relazione dei servizi con la famiglia, in particolare modo si dovrebbe prevedere che ad ogni incontro con i servizi territoriali debba essere rilasciata dettagliata relazione scritta dei contenuti dell' incontro controfirmata dai genitori e dagli operatori sociali.

ART 8 Si ritiene utile che il disegno preveda che nella relazione vengano indicati per ogni minore preso in carico il progetto educativo, lo stato di avanzamento del progetto, la specifica dei centri di costo per ogni minore,

Concludo dicendo che il registro dell' osservatorio risulterebbe utile nella definizione strutturale e qualitativa ma per avere davvero un' utilità sostanziale per i minori questo disegno di legge a nostro avviso dovrebbe essere integrato con le osservazioni sopra citate. Inoltre **il disegno di legge dovrebbe prevedere la raccolta anche di importanti indicatori qualitativi** ovvero: prevedere l' inoltrò della copia del bilancio delle strutture e delle case famiglia, la dichiarazione reddituale delle famiglie affidatarie, l'elenco delle visite e delle uscite dalla comunità garantite al minore, il dettaglio del numero di telefonate concesse al minore, la relazione sullo stato di salute effettuata dal medico curante, la segnalazione obbligatoria sia dei tentativi di fuga sia degli episodi lesivi accaduti in comunità.

Vi ringrazio per avermi ascoltato

Antonella Penati

Presidente Associazione Federico nel cuore ODV

SEDE LEGALE:

Via Dante Alighieri 5 - 20097 - San Donato Milanese - (MI)
P.IVA: 08759750964 - C.F.: 08759750964

www.federiconelcuore.org

FIGHT 4 CHILD PROTECTION
è un progetto di

Federico
NEL CUORE
ONLUS